



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2021**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE PAOLO SIMEON

Trieste, 5 marzo 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2021**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE PAOLO SIMEON

Trieste, 5 marzo 2021

La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 della Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, tradizionalmente svolta in presenza delle principali autorità civili e militari della regione e dei rappresentanti delle componenti sociali con le quali più direttamente si rapporta l'attività della Corte dei conti, quest'anno non si terrà.

La situazione epidemiologica da COVID-19 si presenta, com'è noto, ancora preoccupante ed impone di scongiurare quei contatti ravvicinati tra persone interne ed esterne alla Corte che, per le contenute dimensioni dell'aula d'udienza destinata alla cerimonia, non si sarebbero potuti evitare.

L'annuale relazione illustrativa dell'attività della Sezione viene pertanto resa pubblica mediante odierno inserimento della stessa sul sito istituzionale della Corte, un incontro da remoto con la stampa locale e la spedizione in forma cartacea della relazione alle principali autorità della regione.

* * * * *

Come ogni cosa, anche l'attività della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia Corte dei conti, nel trascorso anno 2020 ed in questo inizio dell'anno 2021, è stata condizionata dall'epidemia da COVID-19.

La normativa emergenziale, al fine di contrastare il diffondersi dei contagi, è comunque tempestivamente intervenuta nel consentire lo svolgimento dell'attività giudiziaria con modalità volte a contenere la presenza nelle sedi della Corte di magistrati, avvocati e parti coinvolte nei giudizi, anche se taluni rallentamenti o rinvii non si sono comunque potuti evitare¹.

In attuazione dell'articolo 85, commi 2 e 3, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18², volto a regolamentare l'attività giudiziaria della Corte dei conti nella situazione di emergenza determinata dall'epidemia, questo Presidente ha emanato il decreto dd. 24 marzo 2020, nel quale si è stabilito che le udienze potevano essere celebrate a porte chiuse o rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione avrebbe potuto produrre grave pregiudizio alle parti.

In alternativa si è previsto che le udienze che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori (pertanto non le udienze istruttorie) potevano essere tenute mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'udienza.

¹ Ad esempio, quando il convenuto in un giudizio di responsabilità è risultato non costituito in giudizio, non è stato possibile tenere, con dichiarazione di contumacia, la prevista udienza di trattazione della causa, che ha subito rinvio, in quanto talune non brevi sospensioni *ex lege* dei termini processuali, previste dalla normativa emergenziale, risultavano aver impedito l'utile decorrere dell'inderogabile periodo di tempo che il codice di procedura stabilisce dover intercorrere tra la data di notifica della citazione e la prima udienza di discussione della causa.

² Decreto legge convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Inizialmente, confidando in un decadere verso i mesi estivi della gravità dell'epidemia, in questa Sezione si è preferito concentrare a luglio e settembre la trattazione delle cause di responsabilità amministrativa già calendarizzate nei mesi da marzo a giugno, per privilegiare quella utile vivacità della discussione in presenza delle parti che una trattazione con collegamenti informatici a distanza non sembrava poter surrogare³.

Pertanto, si sono tenute presso questa Sezione, nei mesi di luglio, settembre ed ottobre, delle corpose udienze di responsabilità amministrativa in presenza delle parti che, regolamentate con ogni cautela volta ad evitare contatti ravvicinati tra le persone, hanno consentito un ordinario svolgimento della trattazione giudiziale.

Non è stato possibile continuare in questo modo dopo il mese di ottobre. L'aggravarsi della situazione epidemiologica ha imposto di passare, sia per le udienze che per le camere di consiglio, all'alternativa della trattazione da remoto su piattaforma informatica.

Con decreto di questo Presidente dd. 16 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale, sono state quindi adottate delle Linee guida per la trattazione dei giudizi discussi da remoto presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, integrative di quelle previste dal decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 dd. 1 aprile 2020, recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti".

È stata, inoltre, elaborata dalla Sezione una specifica Guida pratica per i partecipanti alle udienze da remoto organizzate mediante l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams messa a disposizione dalla Corte. La guida è stata trasmessa in allegato alla mail spedita ai difensori delle parti per la convocazione all'udienza.

Le udienze da remoto si sono svolte regolarmente. Si sono presentati rari problemi di collegamento in rete, che si è potuto sempre risolvere in corso d'udienza grazie anche - va sottolineato - all'atteggiamento corretto e lodevolmente collaborativo dei difensori del libero foro partecipanti all'udienza.

Le riferite modalità processuali hanno riguardato le vertenze in trattazione presso la Sezione, nell'anno 2020, aventi ad oggetto contestazioni di responsabilità amministrativa

³ In realtà il rito processuale in presenza delle parti, nell'aula giudiziaria e con le formalità simboliche che tradizionalmente gli sono proprie, apporta, anche nelle odierne società avanzate, contenuti sostanziali che finalizzano il "fare giustizia" ad uno svolgimento appropriato e ad un esito socialmente condiviso che le modalità delle udienze "da remoto" non possono surrogare (cfr. in tema, *ex multis*, A. Garapon "Del giudicare", R. Cortina ed., 2007). Solo la gravità della pandemia giustifica, per la assoluta prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia della salute, le eccezionali modalità processuali che si sono adottate nella nostra ed in altre giurisdizioni. Fermo restando che la pandemia da COVID-19 ha definitivamente evidenziato quanto sia importante internet e l'informatica per la resilienza di un Paese.

azionate dalla Procura contabile⁴.

Hanno avuto invece un diverso andamento le cause pensionistiche in trattazione avanti ai giudici monocratici della Sezione nell'anno 2020.

Per i giudizi pensionistici avanti alla Corte dei conti l'art. 85, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18⁵, ha stabilito infatti che, successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 (termine poi prorogato sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica), tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, potevano passare a decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà delle parti di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Pertanto, salvo che una delle parti non abbia avanzato espressa richiesta di discussione orale (ipotesi che si è verificata in solo due casi), i giudizi pensionistici introdotti avanti alla Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia nell'anno 2020, sono passati a decisione solo sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, senza una udienza di discussione da svolgersi in presenza o da remoto. Il giudice monocratico, fissata la data della trattazione, ha avuto altresì facoltà di deliberare in camera di consiglio e di pronunciare le proprie decisioni, verbalizzate dalla Segreteria della Sezione, avvalendosi di un collegamento da remoto⁶

* * * * *

Per quanto riguarda la gestione amministrativa dell'attività della Sezione, l'emergenza epidemiologica, per la necessità di contenere le occasioni di contatto ravvicinato tra le persone negli uffici e nel percorso dall'abitazione al luogo di lavoro, ha comportato di dover destinare il personale amministrativo ad un lavoro da effettuarsi da remoto,

⁴ Non sono state introdotte altre tipologie di giudizi (ad istanza di parte, in opposizione a decreto di applicazione di sanzione pecuniaria, ecc.) destinate, dal codice di giustizia contabile d.lgs. 26 agosto 2016, n.174, ad una trattazione collegiale.

⁵ Come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27.

⁶ Si riporta, per completezza, il testo integrale della disposizione: "Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salvo espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno, dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti".

ovvero con modalità di “lavoro agile” o *smart working*, nella misura più ampia possibile.

La possibilità di applicare ove possibile, negli uffici pubblici, il lavoro agile disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, prevista una prima volta sull'intero territorio nazionale con l'art. 4 del DPCM 1 marzo 2020, è divenuta nel tempo, in forza di successivi interventi normativi, la doverosa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, fino al termine dell'emergenza epidemiologica⁷.

Tale tipologia di lavoro è stata pertanto applicata anche presso questa Sezione nei mesi di emergenza epidemiologica dell'anno 2020 (e lo è tuttora, in questi primi mesi dell'anno 2021), con buoni risultati di produttività. Tuttavia - ad avviso dello scrivente - i risultati ottenuti con tale modalità di lavoro non sono sovrapponibili con quelli ottenibili con un lavoro di squadra svolto in presenza dal personale congiuntamente coinvolto in un programma operativo (quanto meno per il positivo effetto delle immediate condivisioni conoscitive e dei comuni *feedback* che possono derivare solo da un lavoro in compresenza).

Superata l'emergenza epidemiologica, il lavoro agile - che resistenze culturali avevano portato ad essere sinora assai poco praticato nelle pubbliche amministrazioni, ma che ha indiscutibilmente rivelato anche aspetti molti utili per una produttiva organizzazione del lavoro - sarà più attentamente calibrato sulle esigenze funzionali degli uffici.

In ogni caso va precisato che, pur applicando il lavoro agile, i servizi da assicurare alla pubblica utenza con indispensabile presenza in ufficio, sono stati regolamentati nella Sezione e costantemente effettuati in presenza con tutte le cautele rese necessarie dal contrasto al diffondersi dell'epidemia⁸.

* * * * *

Prima di entrare nel merito dell'attività della Sezione Giurisdizionale nell'anno 2020, non ci può esimere dal segnalare alcuni interventi normativi dell'anno trascorso, direttamente interessanti quella responsabilità amministrativa il cui accertamento rientra nelle più tipiche e significative competenze della Corte dei conti. Trattasi di novità

⁷ Va precisato che il lavoro agile o *smart working* applicato nell'emergenza epidemiologica, non è in senso stretto il lavoro agile disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81. La stessa normativa emergenziale dispone in via di deroga che, per il lavoro agile c.d. emergenziale, può prescindere dagli accordi individuali previsti dalla legge n. 81 del 2017, e che gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della medesima legge sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. La necessità di ridurre quanto possibile le presenze in ufficio ha determinato inoltre che di fatto, quanto meno per talune posizioni professionali meno organizzabili secondo cicli ed obiettivi, più che di lavoro agile si sia trattato tecnicamente di telelavoro, istituto sensibilmente diverso, nel quale si assiste semplicemente, con vincoli di orario, allo spostamento della postazione di lavoro dall'azienda/ufficio ad altra postazione fissa (per lo più il domicilio del lavoratore).

⁸ Oltre alle prescrizioni di cautela provenienti dal Segretariato Generale della Corte dei conti, sono state applicate, per quanto riguarda l'orario di apertura al pubblico e le modalità di accesso agli uffici della Sezione giurisdizionale da parte dell'utenza esterna, le direttive di prevenzione adottate con decreto Pres. FVG dd. 11 marzo 2020.

normative che, muovendo da asserite esigenze di tempestivo sostegno e rilancio dell'economia nazionale prostrata dalla pandemia da COVID-19, hanno sollevato non poche riserve e motivi di vivace dibattito.

L'art. 21 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 (d.l. "semplificazioni"), ha stabilito, al primo comma, che nella responsabilità erariale "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso" (ovvero la dimostrazione, da parte della Procura della Corte dei conti, che, nel soggetto che con il suo comportamento ha prodotto un danno alla Pubblica amministrazione, vi era effettivamente l'intenzione di produrre tale danno).

Al secondo comma il citato articolo 21 ha poi disposto che "Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente".

Quanto al primo comma, che è norma "a regime", vale a dire operativa anche oltre i termini dell'emergenza epidemiologica, è stato condivisibilmente osservato che il dolo attiene di regola all'intenzionalità della violazione delle norme, mentre dovrebbe restare estraneo alla qualificazione della condotta il fatto che l'agente abbia voluto o meno l'evento dannoso che eventualmente ne sia conseguito⁹.

L'intervento normativo appare quindi ridurre il perimetro delle condotte ora qualificabili come dolose in sede di eventuale condanna per danno erariale, con conseguenze pratiche di depotenziamento della tutela delle pubbliche risorse (parziarietà e non solidarietà della responsabilità dei concorrenti in un fatto dannoso per l'erario; incidenza sulla perseguibilità dei comportamenti dannosi nel periodo di emergenza epidemiologica, visto quanto disposto dal secondo comma dell'art. 21 che si andrà ora ad esaminare).

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, ha quindi stabilito che i danni cagionati al patrimonio pubblico dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020) al 31 dicembre 2021, siano perseguibili dalla Corte dei conti solo quando commessi con dolosa volontà di provocare l'evento dannoso (come previsto

⁹ Cfr. *ex multis* il verbale dell'intervento del Prof. M. Luciani all'audizione, il 27 luglio 2020, innanzi alla prima e ottava Commissione del Senato della Repubblica. Rammento che sinora, anche se il criterio di individuazione dell'elemento soggettivo del dolo nelle fattispecie di danno erariale era controverso, la tesi ampiamente maggioritaria nella giurisprudenza contabile era invece quella per cui andavano applicati, per qualificare l'azione dolosa degli agenti pubblici, i criteri relativi al dolo c.d. contrattuale o "in adimplendo" (cosciente volontà di non adempiere ad una obbligazione preesistente). Per aversi dolo era quindi sufficiente che i soggetti legati da un rapporto di servizio con la P.A., tenessero un comportamento che intenzionalmente violava un loro preciso obbligo, senza che fosse necessaria la diretta e cosciente intenzione di nuocere, cioè di agire a danno delle pubbliche finanze.

dal riferito primo comma). È quindi esclusa ogni possibilità di chiedere agli agenti in rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione, il risarcimento dei danni da essi cagionati alle pubbliche risorse con comportamenti colposi, anche quando - come è presupposto della responsabilità erariale - trattasi di comportamenti gravemente colposi ovvero, semplificando, connotati da grave imperizia, imperdonabile imprudenza, assoluta negligenza o trascuratezza)¹⁰.

Rammento che la maggioranza dei giudizi per danno erariale innanzi alla Corte dei conti riguardano vicende nelle quali emergono comportamenti connotati da colpa grave, per cui, attesa anche la configurazione del dolo sancita al primo comma, risulta sensibilmente limitata l'azione di responsabilità della Corte per i fatti dannosi commessi ai danni dell'erario nel periodo emergenziale interessato dalla norma in commento.

Questa sostanziale impunità dei comportamenti anche gravemente colposi produttivi di un danno alle pubbliche finanze risulta muovere dalla necessità di evitare quei rallentamenti dell'agire amministrativo che, secondo alcuni, sarebbero determinati dalla paura dei funzionari pubblici, competenti all'adozione di un provvedimento amministrativo, delle responsabilità contabili derivanti da eventuali gravi errori (c.d. "paura della firma").

Tali rallentamenti - si assume - vanno assolutamente evitati in una situazione economica che a causa della pandemia risulta, com'è noto, particolarmente difficile e che necessita, in moltissimi settori, di interventi pubblici di sostegno e rilancio produttivo talmente urgenti da non poter essere frenati dalla paura delle responsabilità dei funzionari delle pubbliche amministrazioni (ovvero - va precisato, per evitare ingiuste generalizzazioni - di una parte dei funzionari delle pubbliche amministrazioni)¹¹.

¹⁰ Nel concreto, nella prassi giurisprudenziale, i casi in cui viene dichiarata la sussistenza della colpa grave risultano di solito essere - a ben vedere - dei casi di colpa gravissima. Rammento ancora che la colpa grave viene esclusa dalla Corte quando l'errore amministrativo risulta scusabile perché commesso nel contesto di quadro normativo particolarmente incerto ed opaco, quale sicuramente è - tanto per fare un eclatante esempio - quello della vigente normativa in materia di appalti di lavori, servizi o forniture, normativa che tutti dicono di voler semplificare, ma che continua ad essere modificata e complicata senza fine, anche con disposizioni "anticorruzione" che non riescono a frenare i maneggi dei malfattori e talvolta offendono i funzionari onesti con il voler presupporre, sempre ed in ogni caso, la possibilità di chissà quali sotterranei illeciti accordi. Inoltre, l'accertamento di un'eventuale gravità della colpa non manca mai di tenere conto del particolare contesto in cui si inserisce la condotta esaminata. Si valuta ad esempio, per eventualmente escludere la gravità della colpa, se vi erano delle oggettive carenze nell'organizzazione di appartenenza, non attribuibili al funzionario "che ha apposto la firma", le quali abbiano inciso negativamente sulle sue determinazioni, quali potrebbero essere, per venire al tema dell'amministrare post COVID-19, se vi erano delle vitali ragioni di urgenza, come sono spesso quelle imposte dal contrasto dell'epidemia, che imponevano di agire con l'imprescindibile assunzione di qualche rischio. La previsione normativa in commento - pur temporalmente circoscritta al periodo dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 - solleva pertanto preoccupate perplessità. Si rammenta che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 371 del 20 novembre 1998, ravvisava nella limitazione della responsabilità amministrativa alla colpa grave, con esclusione della colpa lieve, una scelta normativa che corrispondeva "alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo".

¹¹ È peraltro persino ovvio osservare che la "burocrazia difensiva" andrebbe piuttosto contrastata con una selezione tassativamente meritocratica della dirigenza pubblica, basata sul possesso, da parte del candidato, di solide

La scelta del legislatore muove quindi da una autonoma valutazione del rapporto costi/benefici sotteso alla previsione normativa. Pur opinabile, di tale valutazione occorre prendere atto, ma ci si consenta di rilevare almeno talune pericolosità della scelta che sembrano difficilmente discutibili.

All'agire pubblico secondo regole, ovvero senza gravi errori e negligenze, è affidata non solo la tutela contro lo spreco delle risorse, ma anche l'imparzialità dell'agire amministrativo. L'assenza della deterrenza costituita dalla responsabilità per comportamenti gravemente colposi appare quindi apportare notevoli rischi di non imparziale ed efficiente gestione delle risorse, se si riflette che a molti degli interventi destinati al rilancio dell'economia non potrà che accedersi dagli interessati sulla base di una selezione o procedura concorsuale.

Inoltre, è palese il pericolo di derive clientelari, di influenze criminali, di abusi facilmente celati all'interno di comportamenti di solo apparente colpa grave, nei quali sotterraneamente c'è il dolo, ma ne è difficilissima la prova¹².

Questo periodo di emergenza epidemiologica vede e ancor più vedrà una ingente quantità di risorse pubbliche messe in circolo a fini di sostegno e di ripresa dei settori

competenze e capacità gestionali. In tale premessa andrebbe poi garantita alla dirigenza professionale una stabilità meno condizionata dai mutamenti e dagli umori della politica. Ad avviso dello scrivente può constatarsi infatti un sostanziale fallimento del principio di separazione tra politica ed amministrazione, principio sostituito nei fatti da una commistione gestionale che non valorizza, ma tuttavia sovraccarica di responsabilità la dirigenza. Molti rallentamenti nell'agire della Pubblica Amministrazione trovano peraltro origine - com'è noto - nella scarsa qualità della normativa (continua modificazione delle regole, incoerenza e frequente ambiguità delle stesse, moltiplicarsi delle fonti senza sicure perimetrazioni di competenza), altri nelle sovrapposizioni dei ruoli e delle responsabilità, che determinano incomprensioni, ritardi ed incertezze. E queste brevi osservazioni ovviamente non esauriscono l'elenco dei problemi, molto studiati e poco risolti, che affliggono e ritardano l'operare delle Pubbliche Amministrazioni. È innegabile che il risultato sia troppo spesso, in sede provvedimentale, un atteggiarsi dei funzionari in modo insicuro, condizionato dal timore di fallire e di patirne personalmente le conseguenze, e perciò un atteggiarsi in modo formalistico e difensivo, lento, a volte omissivo. Devo dire che per certi aspetti, in anni risalenti, giovava ad attenuare le preoccupazioni della dirigenza pubblica la presenza di diffusi controlli preventivi sui provvedimenti amministrativi (o sui più rilevanti di quelli adottati) della Corte dei conti e di altri organismi di controllo. Era infatti possibile, da parte della dirigenza pubblica e degli amministratori, procedere all'esecuzione, anche dei provvedimenti più impegnativi, con il conforto che dava un preventivo controllo esterno. Tali controlli furono tuttavia ritenuti - anche da autorevoli amministrativisti oggi vivacemente critici delle incertezze dell'agire della P.A. - determinare una impropria cogestione amministrativa coinvolgente l'organo di controllo, indurre una negativa deresponsabilizzazione della dirigenza pubblica ed essere causa di inutili ritardi dell'azione amministrativa (anche quando i controlli erano previsti da farsi entro brevi termini perentori). Furono pertanto, già negli anni Novanta del secolo scorso, quasi totalmente soppressi.

¹² Rammento incidentalmente che con l'art. 23 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, è stato anche riformato il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del codice penale. La nuova formulazione della disposizione codicistica ha sostituito le parole "di norme di legge o di regolamento" con "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". Tale modifica rende l'ipotesi penale applicabile a casi estremamente limitati (la versione attuale di questa tormentata disposizione - a commento della ennesima modifica si rinvia *ex multis* a T. Padovani "Vita, morte e miracoli dell'abuso d'ufficio", in www.giurisprudenzapenale.com 2020 - è attualmente: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità").

economici che l'epidemia ha portato a gravissima crisi¹³.

È noto che una cospicua disponibilità di risorse pubbliche attira le manovre delle organizzazioni criminali, muove i maneggi dei corruttori, dei malversatori, dei faccendieri e dei "facilitatori" interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione.

Non appare quindi opportuno che in questo periodo la perseguibilità delle responsabilità erariali da parte della Corte dei conti sia stata sensibilmente depotenziata.

Comunque, la disposizione in esame almeno fa salva, al fine di stimolare anche nel periodo emergenziale la laboriosità delle pubbliche amministrazioni e di accelerare l'erogazione delle risorse pubbliche di sostegno all'economia, la perseguibilità per colpa grave, da parte della magistratura contabile, quanto meno dei danni erariali "cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente".

Va rilevato che spesso la "paura della firma" si traduce nella Pubblica Amministrazione in un "fare" improduttivo. Si chiedono pletorici pareri, si cerca copertura nel coinvolgimento di altri attori pubblici per scelte che rientrerebbero nel proprio esclusivo perimetro di competenze. In altri termini si utilizza il procedimento amministrativo non per organizzare i dati necessari alla decisione, bensì a fini garantistici rispetto ad eventuali responsabilità personali.

Tale comportamento potrebbe rientrare - ove constatato, quanto meno nei casi più eclatanti, con evidenti dati di prova - nell'ambito del concetto di "inerzia" che la disposizione in commento consente sia perseguito anche per colpa grave.

Tale previsione può essere inoltre di particolare rilievo se intesa a poter perseguire, per omissione gravemente colpevole, anche il non agire in giudizio a fini risarcitori, avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, da parte dei responsabili delle Amministrazioni che abbiano sopportato danni finanziari ingiusti procurati con colpa grave da propri dipendenti o amministratori nel periodo emergenziale nel quale l'art. 21 del d.l. 76/2020 esclude l'intervento della magistratura contabile.

La norma in commento non incide infatti sul diritto al risarcimento della Pubblica Amministrazione danneggiata, azionabile, secondo le regole della responsabilità civile, avanti alla magistratura ordinaria.

* * * * *

Sempre nell'ottica di una deresponsabilizzazione che dovrebbe accelerare la spesa delle risorse pubbliche destinate a fronteggiare la pandemia, va anche rammentato l'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, istitutivo della figura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle

¹³ Basti pensare alle risorse che dovrebbero pervenire dal c.d. Recovery Fund o Next Generation EU.

misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19.

In tale articolo, all'ottavo comma, si stabilisce che i contratti relativi all'acquisto di beni, nonché ogni altro atto negoziale conseguente all'urgente necessità di far fronte all'emergenza posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, sono sottratti al controllo interno ed a quello della Corte dei Conti (fatti salvi gli obblighi di rendicontazione) e si precisa che "per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione" e che "La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma".

Le riferite disposizioni appaiono - ad avviso dello scrivente - ben più giustificate di quelle sopra riferite, in quanto determinate, in modo puntuale, dalle speciali necessità di una gestione commissariale destinata al contrasto di primo livello di una epidemia che si rivela quanto mai preoccupante e che, per il suo andamento difficilmente prevedibile, appare necessitare anche di interventi urgenti in deroga alle cautele delle ordinarie procedure contrattuali pubbliche; con motivata esenzione, pertanto, da conseguenze di possibili responsabilità contabili¹⁴.

* * * * *

Non sarebbe completo il riferire degli interventi normativi conseguenti all'emergenza epidemiologica che hanno interessato nell'anno 2020 la Corte dei conti, se non si richiamasse anche l'art. 22 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, nel quale si è stabilito che, per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolga il "controllo concomitante" di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009 n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

Si dispone inoltre che l'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili è immediatamente trasmesso all'Amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Trattasi di previsione che affida alla Corte un importante ruolo di controllo.

Il c.d. Recovery Fund o Next Generation EU, prevede per l'Italia una disponibilità teorica

¹⁴ Le questioni relative al merito della gestione commissariale sono ovviamente rimesse all'ambito del dibattito politico-amministrativo e dell'accertamento non giudiziario.

(ovvero condizionata all'approvazione e concretizzazione dei piani d'intervento) di 208,643 miliardi di euro, pari al 27,8% del complessivo stanziamento EU. Si tratta prevalentemente di risorse che determineranno debiti a carico della prossima generazione (del riferito importo di 208,643 miliardi, i contributi/sovvenzioni a fondo perduto sono di 82 miliardi circa). Correttezza ed onestà dei rapporti intergenerazionali impongono che tali risorse siano spese in investimenti strutturali capaci di generare risorse che consentano di fronteggiare il futuro ristoro del debito. Operate le scelte in tal senso più appropriate, tanto più necessario dovrà essere lo scrupoloso controllo che la spesa corrisponda a criteri di efficienza e di efficacia.

Da tale controllo, peraltro, potranno, anche pervenire alle Procure contabili quelle segnalazioni di ipotesi di responsabilità amministrativa, cagionate da omissioni o inerzie, che il sopra esaminato articolo 21 del medesimo decreto legge mantiene perseguibili per colpa grave anche nel periodo dell'emergenza epidemiologica.

* * * * *

Concludo questa esposizione dei temi generali che hanno interessato la giurisdizione contabile nell'anno 2020, con il segnalare, per la sua importanza, la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 10441 del 12 febbraio 2020, che ha dichiarato che rientra tra le azioni ricomprese nel perimetro giurisdizionale della Corte dei conti ed è quindi azionabile dalle Procure contabili avanti alle Sezioni territoriali, anche l'azione "di simulazione", vale a dire l'azione che consente di far dichiarare che è stato simulato dal debitore dell'erario un atto negoziale di disposizione di proprie attività patrimoniali, compiuto, con effetti solo apparenti, al solo fine di menomare quella garanzia generica del credito che è costituita dal patrimonio personale del debitore.

La Corte di Cassazione ha osservato che tale azione non può non rientrare tra quelle che sono state attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti, prima dal comma 174 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ed ora dall'art. 73 del codice di giustizia contabile d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, ove si stabilisce che il pubblico ministero contabile, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.

* * * * *

Passo quindi ad esporre sinteticamente la situazione operativa e l'attività della Sezione nell'anno trascorso.

Nell'anno 2020 la Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha operato, per quanto riguarda il personale di magistratura, con una presenza numerica 3 magistrati, il

Presidente e 2 Consiglieri, sino a tutto il mese di giugno e quindi, sino a fine anno, con l'apporto di un ulteriore magistrato, temporaneamente in servizio presso la Sezione dall'1 luglio 2020 al 4 febbraio 2021.

Tale dotazione ha consentito un buon andamento dell'attività magistratuale, ma non altrettanto può dirsi per quanto riguarda gli effetti, sull'andamento operativo della Sezione, della ormai cronica insufficienza del personale amministrativo in servizio, già segnalata in queste annuali relazioni consuntive.

Anche nell'anno 2020, il personale amministrativo di varia qualifica di fatto in servizio presso la Sezione, per le necessità di tutti i settori (responsabilità, conti, pensioni), è stato di sole 8 unità, due delle quali a *part time*, cui si è aggiunto l'apporto lavorativo parziale, per soli due giorni alla settimana, di un dipendente di altro ufficio della sede di Trieste.

La scopertura rispetto all'organico di diritto è stata pertanto di circa il 40%. Più precisamente la scopertura è stata pari al 42,86% (ed in termini di forza lavoro è di fatto maggiore se si considera il lavoro solamente *part time* di due dipendenti in servizio presso la Sezione). È stata pari al 39,29%, se si aggiunge l'apporto lavorativo parziale al 50%, per due giorni alla settimana, del dipendente in servizio presso altro ufficio della sede di Trieste.

È già previsto in quest'anno 2021, a decorrere dai mesi di giugno e dicembre, il pensionamento di 2 unità delle 8 disponibili. Una dipendente di Area III, di lunga esperienza ed il cui apporto è stato sin qui fondamentale per il buon andamento della Sezione, sarà collocata in quiescenza con decorrenza 1° giugno 2021. Si aggiungerà a fine anno 2021 il pensionamento di altra funzionaria di Area III di grandissimo valore. A loro va sin d'ora un sentito ringraziamento.

Queste cessazioni sono sicure, ma l'età del personale in servizio è mediamente elevata e fa prevedere prossimi anche altri pensionamenti¹⁵.

Nell'anno 2019 erano state avviate, come suggerito dal Segretariato Generale della Corte, delle procedure di mobilità volte ad ottenere, se possibile, il comando presso la Sezione di personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche. Erano pervenute delle domande di dipendenti pubblici interessati ad un'assegnazione, ancorché temporanea, presso la Sezione Giurisdizionale di Trieste, ma ad esse non ha fatto seguito l'assenso delle Amministrazioni di provenienza, che hanno evidenziato una analoga pesante propria carenza di forza lavoro.

¹⁵ In generale, da una rilevazione del Segretariato Generale della Corte risulta che, a novembre dell'anno 2020, a fronte di una età media dell'intero pubblico impiego pari a 50,7 anni (dato pubblicato in occasione del Forum P.A. 2020) presso la Corte dei conti l'età media del personale supera i 55,5 anni.

Riferisco con piacere che a fine dicembre 2020 sono state assegnate alla Sezione, dal Segretariato Generale, 2 nuove unità di personale di Area III[^], due giovani laureate vincitrici di un concorso pubblico per esami portato a termine dalla Corte nell'anno trascorso.

L'anno 2021 inizia quindi con un sensibile miglioramento della situazione d'organico, tuttavia, per effetto dei sopra riferiti pensionamenti, a dicembre si ritornerà alla medesima condizione di insufficienza di personale in servizio che condiziona da molti anni il lavoro della Sezione.

È positivo che da qualche tempo siano riprese le assunzioni nel pubblico impiego (anche se con ritardi: le procedure in corso sono state in molti casi purtroppo sospese dal dilagare dell'epidemia da COVID-19), ma a mio avviso il blocco assunzionale pubblico, motivato da esigenze di risparmio di spesa, è durato troppo a lungo ed è stato applicato in modo troppo generalizzato.

Non ha quindi consentito nelle Pubbliche Amministrazioni un progressivo ricambio generazionale ed ha determinato effetti disfunzionali che non paiono compensati dal risparmio di spesa e che saranno recuperati solo molto gradualmente.

Ribadisco infine quanto vado ripetendo nelle relazioni consuntive di questi ultimi anni. Occorre reclutare il personale pubblico anche con concorsi dedicati, già nelle indicazioni del bando concorsuale, esclusivamente alle sedi di servizio delle regioni geograficamente più decentrate, in modo da incentivare la partecipazione di candidati residenti nelle regioni medesime. Per questi infatti, se vincitori, può prevedersi più probabile quella stabilizzazione lavorativa nella sede regionale che solo risolve i problemi d'organico degli uffici decentrati.

Concludo riferendo che il personale a disposizione ha comunque sopperito con grande impegno e capacità alle riferite carenze d'organico, garantendo alla Sezione adeguata funzionalità.

* * * * *

Mi soffermo quindi sinteticamente su alcuni aspetti dell'attività svolta dalla Sezione nell'anno trascorso. Rinvio agli allegati alla relazione scritta per i dettagli numerici e per una sommaria esposizione - con precisazioni tecnico-giuridiche per chi fosse interessato - di alcune delle più significative vertenze giunte a decisione nell'anno trascorso.

Nell'anno 2020 la Procura contabile ha promosso 15 nuove vertenze in materia di responsabilità amministrativa, che si sono aggiunte ai 35 giudizi che risultavano già introdotti ed in trattazione innanzi alla Sezione all'1 gennaio 2020.

Per il complesso dei giudizi di responsabilità pervenuti a decisione nell'anno trascorso, i

dati consuntivi registrano che le sentenze della Sezione sono state quasi esclusivamente di condanna dei convenuti (26 sentenze di condanna; nessuna di assoluzione completa, ma in più casi con accoglimento solo parziale delle domande della Procura attrice; 3 con altro esito).

Le sentenze hanno stabilito l'obbligo dei responsabili di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di euro 1.678.741,46 cui si è aggiunta la condanna al pagamento, in favore dell'erario statale, delle spese processuali per un importo complessivo di euro 11.085,30.

Sono state proposte 7 istanze di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del codice della giustizia contabile, ovvero di definizione con l'immediato pagamento, da parte del soggetto convenuto ed a favore dell'Amministrazione pubblica danneggiata, di una somma di importo non superiore al 50% dell'importo risarcitorio chiesto dal Pubblico Ministero nell'atto di citazione in giudizio. Delle 7 istanze, 6 sono state accolte.

I pagamenti immediati derivanti da tali definizioni in via abbreviata sono stati complessivamente di euro 14.875,10, una somma contenuta, che conferma come tale rito appaia soprattutto vantaggioso, ai soggetti convenuti nel giudizio contabile, quando le vertenze riguardano questioni di importo non rilevante.

* * * * *

Nel settore della responsabilità erariale, si sono ripresentate, confermando una preoccupante frequenza già riscontrata negli ultimi anni, le vertenze derivanti da frodi perpetrate da soggetti privati ai danni di enti erogatori di contributi o sovvenzioni pubbliche (Regione Friuli Venezia Giulia, Stato, Unione Europea).

Le vertenze di responsabilità procedono di regola, in questi casi, con il parallelo processo penale in corso per i reati di truffa o di malversazione, senza peraltro che nel giudizio avanti alla Sezione debbano attendersi le conclusioni della pendenza penale, stante l'autonomia ed il diverso contenuto decisorio dei due giudizi, penale e contabile.

Tra le vertenze che hanno interessato questa tipologia di responsabilità erariale, si segnala quella esitata nella sentenza di condanna n. 164 del 15 dicembre 2020, perché emblematica di un meccanismo fraudolento che è stato riscontrato anche in altri casi al vaglio di questa Sezione.

Nella vicenda si è accertato un illecito accesso ai contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, contributi erogati dall'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, realizzato da una impresa agricola di famiglia mediante l'apertura di una fittizia "nuova" impresa intestata ad un familiare estraneo alla compagine operativa e successiva chiusura della stessa entro breve termine.

Tale fittizia impresa aveva avuto accesso ad un certo numero di “titoli” di diritto all’aiuto comunitario della Riserva nazionale a titolo gratuito, in quanto impresa “nuova”, e quindi senza necessità di acquistarli onerosamente a mercato. Dichiarata cessata la “nuova” attività dopo appena un anno dall’avvio, il familiare ne aveva formalizzato la cessione, per un importo irrisorio, alla società agricola di famiglia, che aveva quindi utilizzato tali titoli, negli anni successivi, per conseguire un ben maggiore contributo comunitario.

La condanna ha riguardato i maggiori contributi illecitamente percepiti, per un importo, da versarsi all'AGEA, di euro 126.523,07.

Altre tematiche ricorrenti, nelle vertenze sottoposte al vaglio della Sezione giurisdizionale nello scorso anno da parte della Procura contabile, sono state quelle della violazione, da parte di dipendenti di pubbliche Amministrazioni (in particolare Università e Aziende sanitarie), del regime di esclusività del rapporto di lavoro pubblico.

Ulteriore ripetuta casistica, talvolta congiunta con la precedente, ha riguardato ipotesi di falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, per il danno erariale derivante all’Amministrazione di appartenenza dall’aver erogato la retribuzione al dipendente anche in corrispondenza di ore in realtà non lavorate. In tali casi la legge prevede che il responsabile risarcisca l’Amministrazione, oltre che del danno patrimoniale, anche del danno d’immagine subito dalla stessa presso gli altri propri dipendenti e la comunità amministrata (art. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165).

Nella sentenza n. 162 del 24 novembre 2020 è stata esaminata una vicenda nella quale ricorreva la contestazione, nei confronti di due dirigenti medici dell’Azienda sanitaria “Bassa Friulana - Isontina”, di entrambe le violazioni sopra indicate. L’esito è stato di condanna di un convenuto al risarcimento a favore dell’Azienda sanitaria della somma di euro 11.000,00 a titolo di danno da assenze ingiustificate, euro 102.957,14 a titolo di danno da violazione del regime di esclusività ed euro 56.000,00 a titolo di danno all’immagine; di condanna dell’altro convenuto al risarcimento della somma di euro 7.000,00 a titolo di danno da assenze ingiustificate ed euro 10.000,00 a titolo di danno all’immagine.

Per lo specifico tema della quantificazione del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione di appartenenza, in ipotesi di falsa attestazione della propria presenza sul luogo di lavoro, va segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020, che lo scorso anno ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 quater dell’art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.

Con tale pronuncia è stata espunta dall’ordinamento, in particolare, la disposizione che prevedeva che l'ammontare del danno all’immagine da risarcire dal dipendente che

aveva simulato la propria presenza in servizio, pur rimesso alla valutazione equitativa del giudice, non poteva essere inferiore “a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento”.

La declaratoria di incostituzionalità ha avuto a motivo la constatazione formale che il decreto legislativo che, nell'anno 2016, aveva inserito le citate disposizioni nel d.lgs. n. 165 del 2001, aveva ecceduto, per le riferite disposizioni, il perimetro della delega conferita al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (art. 76 Cost.). Tuttavia, il riferito importo risarcitorio minimo appariva, nei casi di minore gravità, francamente eccessivo anche nel merito di una valutazione di costituzionalità.

Questa Sezione decidendo, con la sentenza n. 148 del 27 ottobre 2020, una vertenza nella quale erano contestate a due convenuti ingiustificate assenze dal lavoro complessivamente di poche ore (derivanti da sommatorie di assenze di minuti; il danno patrimoniale contestato era rispettivamente di euro 35,40 ed euro 121,39), ha preso atto della citata declaratoria di incostituzionalità per quantificare opportunamente la condanna per danno d'immagine secondo ordinari criteri commisurati alla rilevanza dei fatti, senza il vincolo delle minime sei mensilità di stipendio.

* * * *

Una parte significativa del lavoro della Sezione nell'anno trascorso è stato dedicato alla verifica delle annuali esposizioni contabili consuntive che gli agenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni della regione sono tenuti a presentare ai fini del giudizio di conto.

Rammento che i giudizi di conto sono sostanzialmente dei controlli in forma processuale semplificata, con possibili esiti di sentenza, svolti dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sulle contabilità tenute dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno “maneggio”, ovvero svolgono un'attività di riscossione/pagamento/custodia, di pubblico denaro o beni mobili erariali. In ragione di tale attività assumono la qualifica di “agenti contabili”.

Nell'anno 2020 gli agenti contabili della regione Friuli Venezia Giulia hanno presentato alla Sezione giurisdizionale, tramite le Amministrazioni di appartenenza, 1.637 conti giudiziali (127 di Amministrazioni statali con sede nella regione, 1.310 complessivamente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti locali regionali, 200 di altri enti, in particolare Camere di commercio, Aziende Sanitarie e Università della regione).

Va riferito, per le ricadute operative che ne sono derivate, il parere n. 4/2020/CONS dd. 11 settembre 2020, delle Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte, nel quale si è affermato che anche per i conti erariali (ovvero resi da agenti contabili delle Amministrazioni dello Stato) è il responsabile del procedimento, da individuare

all'interno di ogni singola Amministrazione interessata, ad essere tenuto a depositare il conto giudiziale presso la Sezione regionale della Corte e ad avere la responsabilità dei relativi adempimenti.

Il parere ha rettificato una consolidata prassi, ritenuta non conforme alle nuove disposizioni del codice di procedura contabile, che attribuiva la competenza ad inoltrare il conto alla Sezione agli uffici di controllo della Ragionerie territoriali dello Stato che lo avevano ricevuto dalle varie Amministrazioni per la previa verifica interna. Questa Sezione ha segnalato il parere e chiesto adeguamento a tutte le Amministrazioni statali interessate con nota Pres. dd. 20 ottobre 2020.

Il deposito dei conti presso la Segreteria della Sezione con modalità informatica tramite il sistema SIRECO, predisposto qualche anno or sono dalla Corte dei conti al fine di superare i tradizionali depositi cartacei o gli invii tramite posta elettronica certificata, nell'anno 2020 è entrato a pieno regime, dopo che l'applicazione ha ricevuto un'importante modifica evolutiva nella seconda metà del 2019. I conti giudiziali eventualmente non depositati tramite SIRECO, vengono ora restituiti all'Amministrazione per la normalizzazione con inserimento a sistema.

I conti depositati nell'anno 2020 si sono sommati al carico di n. 10.790 conti trasmessi negli anni precedenti e che non è stato ancora possibile portare a definizione; risulta a fine anno solo una trascurabile riduzione delle pendenze (- 243).

In questo settore incide pesantemente la riferita grave carenza di personale amministrativo da destinare ad una prima basilare revisione delle contabilità, preparatoria alla verifica dei magistrati istruttori. Sono stati lavorati 1880 conti; non sono state accertate irregolarità che abbiano portato a decisioni di condanna del contabile.

* * * * *

Concludo con qualche osservazione riguardante i giudizi in materia di pensioni pubbliche trattati e decisi nell'anno 2020 dalla Sezione in composizione monocratica, ovvero dai Consiglieri alla stessa assegnati.

Sono stati prodotti alla Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia 236 nuovi ricorsi pensionistici; 62 in materia di pensioni civili, 171 di pensioni militari, 3 di residuali pensioni di guerra.

Sono stati definiti con sentenza 152 giudizi, con accoglimento nel merito di 134 ricorsi e rigetto di 5; per altri 13 giudizi la pronuncia ha avuto altro contenuto.

Rinvio agli allegati per una sintetica esposizione, per chi fosse interessato, di alcune delle più rilevanti questioni tecnico-giuridiche affrontate nell'anno 2020 dai giudici monocratici della Sezione nelle sentenze pronunciate in materia di pensioni pubbliche.

Mi limito a riferire, in questa sede, della sentenza della Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1 del 4 gennaio 2021, che, in materia di pensioni militari, ha reso pronuncia “nomofilattica” (vale a dire volta a garantire l’esatta ed uniforme interpretazione della legge) su di una tormentata questione interpretativa che, anche nell’anno 2020, ha determinato la presentazione presso questa Sezione di un considerevole numero di ricorsi da parte di militari in quiescenza.

Trattasi della modalità interpretativa di applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in sede di liquidazione dei trattamenti pensionistici dei militari calcolati con il sistema c.d. “misto”.

La sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite ha indicato quale è la modalità di applicazione della normativa che è da ritenersi corretta, tuttavia non sembra aver sciolto ogni dubbio sulla complessiva sistemazione del controverso tema interpretativo¹⁶; solo nel corso del corrente anno saranno probabilmente superate eventuali residue letture giurisprudenziali non univoche della stessa decisione in argomento.

Segnalo infine la sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, con la quale la Consulta ha deciso la questione di costituzionalità - sollevata da questa Sezione con ordinanza n. 6/2019 del 17 ottobre 2019 - delle norme della legge di bilancio per il 2019, nelle quali si è previsto che la perequazione dei trattamenti pensionistici sia attribuita, per il periodo 2019-2021, solo in misura ridotta, sulla base di aliquote percentuali rapportate all’entità della pensione¹⁷, ed inoltre si è previsto che i trattamenti i cui importi superino i 100.000 euro lordi su base annua (c.d. “pensioni d’oro”), subiscano, per la durata di cinque anni, una decurtazione netta della parte eccedente tale importo di misura progressivamente maggiore quanto maggiore è l’importo dei trattamenti stessi (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, commi da 260 a 268)¹⁸.

¹⁶ Nella sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite si è ritenuto che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente che l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni.

¹⁷ L’art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 stabilisce che, per il periodo 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100 per cento soltanto per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, per quelli superiori a tre volte, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente: 97 per cento per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo; 77 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte; 52 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte; 47 per cento per i trattamenti superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte; 45 per cento per i trattamenti superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte; 40 per cento per i trattamenti superiori a nove volte il minimo.

¹⁸ Il comma 261 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali: 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 (ridotta perequazione delle pensioni), sollevate dall'ordinanza di rimessione in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 ("pensioni d'oro"), in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, ma solo nella parte in cui stabilisce che il prelievo sui trattamenti pensionistici ivi indicati abbia durata di cinque anni, anziché di tre anni, in quanto – ha osservato la Consulta – la durata di cinque anni “non solo risulta esorbitante rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione, fissato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poiché riguarda una misura che persegue le sue finalità proprio nell'arco del triennio”.

La decisione della Consulta, che a taluno è sembrata non condivisibile¹⁹, risulta aver tenuto conto, valutando in modo non astratto la ragionevolezza e legittimità costituzionale dell'intervento normativo, della situazione del sistema previdenziale, critica sia in termini correnti (finanziariamente deficitaria ed aggravata dalla spesa per gli interventi di sostegno determinati dall'epidemia da COVID-19²⁰), che per gli aspetti di prospettiva.

Al paragrafo 18.8 della sentenza si osserva, con riferimento al prelievo sui trattamenti di quiescenza d'importo più elevato, ma in termini generali che forse si sono riflessi anche su quanto deciso per le perequazioni pensionistiche: “... la verifica di ragionevolezza e proporzionalità di un contributo imposto ai titolari delle pensioni più elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi strutturali che affliggono il sistema previdenziale italiano, la cui sostenibilità è tuttora affidata in un'ottica di solidarietà a una gestione a ripartizione, particolarmente esposta alla negatività dell'andamento demografico: un numero sempre minore di lavoratori attivi, per di più spesso con percorsi lavorativi discontinui, è chiamato a sostenere tramite i versamenti contributivi il peso di un numero sempre maggiore di pensioni in erogazione. Il progressivo invecchiamento della popolazione e l'erosione della base produttiva rende via via più fragile il patto tra le generazioni, sul quale il sistema previdenziale si fonda. In tale difficile contesto, occorre rammentare quanto affermato nella sentenza n. 173 del 2016, cioè che il principio di affidamento deve sempre più essere inteso in senso non astratto, «nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui

euro; 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro; 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro; 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro; 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

¹⁹ Cfr. ad es. sul quotidiano “Il Tempo” del 13.12.2020 un'inserzione a pagamento della FEDER SPeV, Federazioni Sanitari Pensionati e Vedove.

²⁰ L'INPS prevede, secondo dichiarazioni rese alla stampa nello scorso mese di novembre dal Presidente dell'Istituto di previdenza, che gli interventi di sostegno derivanti dalla epidemia da COVID-19 erogati nell'anno 2020, porteranno ad un aumento di ulteriori 2 miliardi del passivo di 26 miliardi di euro già certificato nell'assestamento di bilancio.

i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli»”.

Sono preoccupate ed allarmanti considerazioni, del resto più volte emerse nel dibattito pubblico riguardante il nostro sistema pensionistico, che devono far riflettere e guidare responsabilmente, senza cedimenti al facile consenso, ogni futuro intervento normativo in materia previdenziale²¹.

* * * * *

Concludo rivolgendo un apprezzamento non formale ai colleghi magistrati, per la competenza e l’impegno che ho potuto constatare nell’assolvimento dei loro compiti.

Un vivo ringraziamento va al personale amministrativo che con capacità ed una disponibilità che mi risulta riconosciuta anche dagli utenti che hanno avuto relazioni con i nostri uffici, ha assicurato il buon funzionamento della Sezione ed una valida collaborazione ai magistrati nelle diverse funzioni.

Ringrazio altresì il dirigente ed il personale dell’ufficio SAUR di Trieste per la collaborazione prestata alla Sezione giurisdizionale anche nei molti problemi di organizzazione e gestione del lavoro causati dall’epidemia da COVID-19.

Voglio infine ringraziare tutti coloro che, insieme alla Sezione, hanno contribuito al buon andamento della giurisdizione contabile nella regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare la Procura regionale e, con essa, il Procuratore regionale che la dirige ed il Corpo della Guardia di Finanza, che, con il suo nucleo per l'accertamento dei danni erariali, svolge le indagini su delega della Procura.

Parimenti rivolgo un vivo ringraziamento all’Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato per l’efficiente contributo collaborativo che forniscono alle funzioni della Corte.

Infine, un doveroso riconoscimento va agli Avvocati che hanno svolto difese presso la

²¹ La Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti, nella determinazione e relazione 21 luglio 2020 n. 83, depositata per l’INPS per l’esercizio 2018, ma nella quale si evidenziano gli interventi normativi in materia previdenziale introdotti nel 2019, rileva che “Sulle previsioni per triennio della spesa pensionistica influisce l’aumento degli accessi al pensionamento anticipato riconducibile a Quota 100, sebbene rispetto al mese di aprile 2019 la spesa pensionistica sia stata rivista al ribasso di circa 1,4 miliardi, di cui 1,2 miliardi, per effetto del minor numero di domande di pensionamento anticipato ... Ciò premesso, in un sistema pensionistico a ripartizione ed in cui la maturazione del diritto a pensione prescinde dal regolare versamento dei contributi nel corso della vita lavorativa, va verificata la sostenibilità della spesa nel lungo periodo e, agli effetti che sulla adeguatezza delle prestazioni produrranno le azioni normative poste in essere nel presente, vanno altresì considerate le conseguenze di dette azioni sulla sostenibilità del modello da parte del sistema produttivo, sia con riguardo al contributo richiesto alla fiscalità generale, che nei confronti dei soggetti tenuti al versamento della contribuzione. In un sistema previdenziale che eroga ancora gran parte delle prestazioni ad elevata componente retributiva, peraltro, misure ampliative della spesa attraverso l’anticipo dell’età di pensionamento rispetto a quella ritenuta congrua con l’equilibrio attuariale e intergenerazionale, il blocco dell’indicizzazione dell’età di uscita dal lavoro alla speranza di vita e la reintroduzione del sistema delle finestre (si tratta dei tre specifici interventi attuati con il d.l. n. 4 del 2019 in materia pensionistica), comportano sia esigenze di cassa immediate (tipiche, come detto, di un meccanismo a ripartizione), sia debito implicito, in quanto la componente retributiva del trattamento non viene corretta per tener conto della maggiore durata della prestazione”.

nostra Corte, di cui ho potuto apprezzare correttezza e professionalità.

GIURISPRUDENZA

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E DI CONTO

Nella **sentenza n. 28 del 12 febbraio 2020**, in materia di indebita percezione di contributi comunitari erogati dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a sostegno del settore agricolo, la Sezione ha affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, oltre che nei confronti del percettore dei fondi, anche a carico del soggetto responsabile del Centro di Assistenza Agricola che, partecipe del disegno criminoso, si sia inserito nella vicenda relativa alla concessione dei contributi prestando la propria assistenza al fine di permettere l'illecito ottenimento del finanziamento e persino predisponendo gli opportuni strumenti per perpetrare la frode.

Il caso ha riguardato la presentazione di domande di finanziamento da parte di un agricoltore che aveva dichiarato l'utilizzo coltivativo di terreni dei quali, in realtà, non aveva disponibilità sulla base di un idoneo titolo di conduzione. La Sezione ha peraltro applicato le disposizioni in materia di politica agricola comunitaria che, in caso di dichiarazioni infedeli frutto di un comportamento intenzionale del richiedente, considerano non dovuto l'intero ammontare del contributo percepito (art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità applicative del Regolamento Ce n. 73/2009 del Consiglio). Rileva peraltro, in tale quantificazione del danno, la responsabilità dell'Italia nei confronti dell'U.E.

Sempre in tema di giurisdizione, nella **sentenza n. 150 del 5 novembre 2020**, ed in altre analoghe, la Sezione ha affermato che sussiste la giurisdizione della Corte nei confronti di una società già agente della riscossione di tributi locali di diversi comuni della regione ai quali non aveva riversato, alle scadenze prestabilite, gli importi contrattualmente previsti, ancorché la stessa si trovi, attualmente, in stato di fallimento. Tale declaratoria costituisce applicazione dell'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale, in tali casi, non viene meno né si estingue l'obbligazione risarcitoria nei confronti del pubblico erario, che peraltro può essere fatta valere unicamente dalla Procura contabile.

Nella **sentenza – ordinanza n. 129 del 22 settembre 2020**, si è affermato che, in vista della definizione alternativa del giudizio con il rito abbreviato di cui all'articolo 130 c.g.c., il convenuto ha l'onere di dimostrare che il tempestivo e regolare versamento della somma posta a suo carico sia effettivamente avvenuto, non essendo sufficiente la sola prova di averlo ordinato, sicché, ove manchi la prova dell'effettivo accredito all'Amministrazione danneggiata, va fissato nuovo termine per il deposito della relativa documentazione e una nuova udienza camerale per l'accertamento dell'effettiva acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della somma dovuta.

Con **sentenza n. 1 del 2 gennaio 2020**, è stato precisato dalla Sezione che la definizione mediante rito abbreviato determina processualmente l'estinzione del giudizio, analogamente a quanto avviene, innanzi alle Sezioni centrali d'appello di questa Corte, nei casi di definizione agevolata ex art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005.

Nella **sentenza n. 130 del 29 settembre 2020**, con riferimento alla disposizione della legge 14 gennaio 1994 n. 20 che stabilisce che la prescrizione della responsabilità erariale decorre "in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta", si è precisato che in presenza di una appropriazione di denaro proveniente da un contributo pubblico collegata alla commissione di illeciti di rilievo penale, l'occultamento doloso del danno deve ritenersi di per sé sussistente, senza necessità di prova di comportamenti specifici dimostrativi della volontà di occultare l'appropriazione.

Nella **sentenza n. 148 del 27 ottobre 2020**, si è precisato che anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ed espunto dall'ordinamento il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 116 del 2016), la sentenza penale irrevocabile di condanna non è presupposto necessario per l'esercizio dell'azione per danno all'immagine nei casi riconducibili all'articolo 55-quinquies, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o altre modalità fraudolente.

Nella medesima decisione si è affermato che il primo periodo del comma 3 quater dell'articolo 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disporre che "la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare", non introduce una disciplina restrittiva specifica - riguardante il contesto del danno all'immagine di cui si tratta - in tema di acquisizione della necessaria "specifica e concreta notizia di danno" da parte delle Procure della Corte dei conti. Questa può essere "comunque acquisita" (articolo 51, comma 2, c.g.c.) poiché non appare sussistere alcuna ragione sistematica per ritenere operante, per il solo caso di questo specifico danno all'immagine, una deroga alle generali modalità di acquisizione della notizia di danno da parte delle Procure contabili, le quali certo non potrebbero ritenersi irragionevolmente subordinate all'iniziativa comunicativa dell'ufficio di appartenenza dell'interessato. In realtà alla prevista "segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti" può solo essere riconosciuta natura di sottolineatura specifica dell'obbligo di denuncia di danno, che si aggiunge a quello previsto, in via generale, dall'articolo 52 c.g.c.

La Sezione, nella **sentenza n. 165 del 15 dicembre 2020**, ha ribadito che rientra nei poteri di valutazione del Giudice contabile l'utilizzare per la formazione del proprio convincimento, le c.d. prove atipiche, ed in particolare, secondo un consolidato orientamento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, anche le prove raccolte in un parallelo processo penale riguardante gli stessi fatti.

Nella **sentenza n. 164 del 15 dicembre 2020**, in un'ipotesi di illecito accesso ai contributi del FEAGA - Fondo Europeo Agricolo di Garanzia erogati dall'AGEA, la Sezione ha condannato gli imprenditori agricoli convenuti riscontrando gli estremi di una operazione fraudolenta realizzata mediante l'apertura di una fittizia "nuova" impresa agricola e successiva chiusura della stessa entro breve termine.

Tale fittizia impresa, intestata ad un familiare, aveva avuto accesso - gratuitamente in quanto "nuova" - ad un certo numero di "titoli" di diritto all'aiuto comunitario della Riserva Nazionale e poi, dichiarata cessata la propria attività dopo appena un anno dall'avvio, ne aveva formalizzato la cessione, per un importo irrisorio, alla società agricola di famiglia.

In tale operazione la Sezione ha riscontrato un'ipotesi di abuso del diritto, in quanto con diversi atti tutti astrattamente compatibili con la disciplina eurounitaria e statale, venivano di fatto disattesi gli obiettivi di sostegno alle nuove imprese voluti dalla normativa comunitaria.

Nei fatti l'illegittima finalità dell'operazione risultava questa: la società di famiglia, operativa da anni, risultava la vera beneficiaria finale dei titoli gratuitamente ottenuti dalla Riserva nazionale e, sommando tali diritti all'aiuto, ottenuti ad un prezzo irrisorio, a quelli già in suo possesso, fruiva, per diversi anni, di una contribuzione a carico del FEAGA ben più elevata di quella che le sarebbe legittimamente spettata.

Nella **sentenza n. 162 del 24 novembre 2020**, che ha preso in esame la violazione, da parte di due medici, del regime di esclusività del rapporto di lavoro ospedaliero, si è affermato che secondo la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza medica, sussiste un preciso obbligo di orario di lavoro dei dirigenti non titolari di incarico di direzione di struttura complessa, essendo espressamente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che lo stesso è di "38 ore settimanali al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento" (articolo 14, comma 2, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 da applicarsi in fattispecie).

Pertanto, in un contesto nel quale anche la flessibilità di tale orario (contrattualmente prevista), appariva essere stata utilizzata dai convenuti per porre in essere non autorizzate, né autorizzabili, proprie attività professionali extra ospedaliere, è stato osservato dalla Sezione che l'osservanza "in modo flessibile" dell'orario settimanale è espressamente prevista dal C.C.N.L. in senso funzionale non alle esigenze proprie del dirigente medico, ma della struttura cui lo stesso è preposto "in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare".

GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

Nella **sentenza n. 66 del 16 giugno 2020** è stato affermato che non sussiste giurisdizione delle Corte dei conti laddove il nucleo della controversia sia costituito unicamente dalla pretesa al riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità prevista per i marittimi nel caso di sbarco per malattia, essendo il rapporto pensionistico rimasto estraneo alla controversia.

Con **ordinanza n. 10 del 29 luglio 2020** è stato rilevato che un ricorso pensionistico che concluda richiamando le "domande tutte formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, anche per effetto della produzione documentale, da intenderne parte integrante delle deduzioni", non può essere ritenuto aderente alla previsione normativa recata dall'articolo 152, comma 1, lettera f) del codice di giustizia contabile, secondo cui "la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: [...] la formulazione delle conclusioni". È stato osservato che un richiamo *per relationem* così genericamente formulato al contenuto di un complesso atto introduttivo, appare non ammissibile perché potenzialmente idoneo, in assenza di puntuale specificazione delle domande, ad incidere negativamente sul diritto di difesa e sulla corretta applicazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, nella parte in cui ivi è previsto che "Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa". È stato peraltro ritenuto dal giudice monocratico che poteva essere fissato al ricorrente un termine per il deposito di un atto nel quale fossero precisate, desunte dal contenuto del ricorso, le specifiche domande proposte, con rinvio della trattazione del giudizio ad una nuova udienza.

Con **sentenza n. 134 del 14 ottobre 2020**, è stata dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la pretesa della parte ricorrente risultava essere stata già soddisfatta con il riconoscimento degli arretrati, sia pure entro i limiti dei ratei non caduti sotto la scure di una indiscutibile prescrizione. È stato ritenuto dal giudice monocratico che, in presenza della corrispondente eccezione, parte ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere un risultato più favorevole.

Con **sentenza n. 151 del 9 novembre 2020**, è stato affermato che ove la domanda del ricorrente riguardi essenzialmente il ritenuto erroneo suo inquadramento lavoristico e conseguentemente la pretesa ad un miglior trattamento pensionistico si fondi unicamente sulla maggiore retribuzione che a suo avviso avrebbe dovuto essergli corrisposta prima del collocamento a riposo, va dichiarato il difetto di giurisdizione pensionistica della Corte dei conti e indicato, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice del rapporto di lavoro.

Nella vertenza decisa con **sentenza n. 153 del 12 novembre 2020**, che ha riguardato la pretesa del ricorrente al rilascio dell'estratto conto certificativo da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (a mente dell'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88), è stato affermato che la disposizione richiamata da parte attrice non ha valore cogente per l'INPS relativamente ai dipendenti pubblici, in quanto per le Amministrazioni pubbliche, diversamente da quanto avviene per i datori di lavoro privati, la denuncia mensile dei flussi contributivi è divenuta obbligatoria solo a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005 (art. 44, comma 9, del d.l. 30 settembre 2003, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326). Per le retribuzioni anteriori a tale data, il popolamento delle posizioni assicurative dei pubblici dipendenti richiede il necessario apporto delle Amministrazioni di appartenenza, le quali detengono i dati necessari (di servizio e retributivi) per l'aggiornamento delle suddette posizioni e ciò in forza della configurazione trilaterale del rapporto previdenziale, nonché della specificità della gestione delle contribuzioni relative ai dipendenti pubblici, coinvolgenti complessi trasferimenti finanziari tra lo Stato e l'INPS.

Nella **sentenza n. 167 del 15 dicembre 2020** è stato rilevato, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 234 del 9 novembre 2020, in tema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il periodo 2019-2021, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost." e, in tema di riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro lordi su base annua, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 [...], nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di

cinque anni», anziché «per la durata di tre anni»” (era stata la Sezione Friuli Venezia Giulia il giudice che per primo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, con ordinanza n. 6 del 17 ottobre 2019).

Conseguentemente il giudice monocratico ha affermato che, poiché il ricorso era esclusivamente rivolto contro l’applicazione delle predette norme in quanto reputate costituzionalmente illegittime, la relativa domanda non poteva essere accolta nella sua interezza, ma solo stabilendo che la riduzione dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, andava applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2019), per la sola durata di anni tre e non cinque. Conseguentemente veniva dichiarato il diritto del ricorrente di percepire i ratei di pensione successivi al 31 dicembre 2021 senza la riduzione in questione.

Con **sentenza n. 173 del 28 dicembre 2020** si è rilevato che la ricorrente aveva ommesso di dichiarare, al momento della domanda di pensione riferita alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione postale, la sussistenza di un altro rapporto di lavoro dipendente. Si è quindi ritenuto che l’interessata, pur in assenza di un consapevole intento fraudolento, aveva oggettivamente leso il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e amministrati, principio avente carattere generale e altresì cristallizzato, in ambito pensionistico, nel secondo periodo del comma 1, dell’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dove si è stabilito che “l’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Non era quindi consentito alla ricorrente di pretendere l’irripetibilità delle somme pensionistiche che, in conseguenza della sua omissione, aveva indebitamente percepito.

PROSPETTI E TABELLE

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

TABELLA DI COMPARAZIONE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

TABELLA DI COMPARAZIONE RICORSI PENSIONISTICI

TABELLA DI COMPARAZIONE CONTI GIUDIZIALI

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE

GIUDIZI								
	pendenti iniziali	introdotti dalla Procura	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					sentenza	ordinanza o decreto		
responsabilità	35	15	50	36	28	1	29	21

GIUDIZI								
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					discarico	estinzione		
conto	10790	1637	12427	1880	96	1784	1880	10547

SENTENZE				ORDINANZE			
sentenze di assoluzione	sentenze di condanna	altra decisione	totale sentenze	ordinanze istruttorie	ordinanze su istanza di proroga	altre ordinanze	totale ordinanze
0	26	3	29	0	1	1	2

Ammontare condanne	
risarcimento danno erariale	spese di giustizia
€ 1.678.741,46	€ 11.085,30

risarcimento con rito abbreviato	spese di giustizia
€ 14.875,10	€ 626,58

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

GIUDIZI								
					definiti con			
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	sentenza	altro provvedimento	totale definiti	pendenti finali
civili	74	62	136	114	108	3	111	25
militari	13	171	184	86	39	0	39	145
guerra	0	3	3	2	1	1	2	1
totali	87	236	323	202	148	4	152	171

SENTENZE					ORDINANZE			
	sentenze di accogl.	sentenze di rigetto	altra decisione	totale sentenze	ordinanze cautelari	ordinanze istruttorie	altre ordinanze	totale ordinanze
civili	90	5	11	106	0	7	12	19
militari	39	0	0	39	0	6	43	49
guerra	1	0	0	1	1	0	0	1
totali	130	5	11	146	1	13	55	69

**TABELLA DI COMPARAZIONE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'**

	2017	2018	2019	2020
pendenti iniziali	21	32	22	35
introdotti	32	51	48	15
trattati	23	58	37	36
definiti	21	61	35	29
assoluzioni	2	0	4	0
condanne	16	53	23	26
convalida sequestro	0	6	2	1
altro	3	2	3	2
pendenti finali	32	22	35	21

riti speciali				
rito monitorio	0	1	0	0
rito abbreviato			3	5

**TABELLA DI COMPARAZIONE
RICORSI PENSIONISTICI**

	2017	2018	2019	2020
pendenti iniziali	36	24	44	87
civili	29	18	42	74
militari	6	4	2	13
guerra	1	2	0	0
introdotti				
introdotti	61	89	187	236
civili	53	81	174	62
militari	5	7	13	171
guerra	3	1	0	3
trattati				
trattati	77	72	147	202
civili	69	60	145	114
militari	7	9	2	86
guerra	1	3	0	2
definiti				
definiti	73	69	144	152
accolti	26	26	126	134
civili	20	19	125	93
militari	5	4	1	39
guerra	1	3	0	2
respinti	39	30	11	5
civili	36	25	10	5
militari	2	5	1	0
guerra	1	0	0	0
altra decisione	8	13	7	13
pendenti finali				
pendenti finali	24	44	87	171
civili	18	42	74	25
militari	4	2	13	145
guerra	2	0	0	1

**TABELLA DI COMPARAZIONE
CONTI GIUDIZIALI**

	2017	2018	2019	2020
pendenti iniziali	8294	8903	9419	10790
stato	183	193	215	213
enti locali	7979	8415	8683	9776
altri enti	132	295	521	801
pervenuti				
pervenuti	2034	2251	2369	1637
stato	149	133	168	127
enti locali	1704	1871	1916	1310
altri enti	181	247	285	200
definiti con decreto o con sentenza				
definiti con decreto o con sentenza	1425	1735	998	1880
approvati	532	566	479	96
stato	138	111	170	47
enti locali	388	443	304	49
altri enti	6	12	5	0
estinti	893	1169	519	1784
stato	1	0	0	0
enti locali	880	1160	519	1762
altri enti	12	9	0	22
altra decisione	0	0	0	0
pendenti finali				
pendenti finali	8903	9419	10790	10547
stato	193	215	213	293
enti locali	8415	8683	9776	8275
altri enti	295	521	801	979

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

